

STATUTO DI TERRACQUA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Marsaglia, via Trebbia, sn, un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Terracqua associazione sportiva dilettantistica".

Art. 2 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa con la pratica delle attività all'aria aperta e fluviali (canoa, kayak, canyoning, mountain bike, rafting, orienteering hydrospeed), intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, culturale, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle sopra menzionate attività. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività all'aria aperta e fluviali, nonché ogni attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento di suddette pratiche sportive; sempre per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, inoltre, organizzare e promuovere eventi, manifestazioni, mostre, meetings e conferenze riguardanti gli scopi dell'associazione.

L'associazione è una struttura democratica, caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della predisposizione ed approvazione del bilancio. L'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che la FIRaft dovesse adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle attività affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto alle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividano le idealità espresse nel presente statuto e che ne facciano domanda scritta.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale il cui responso è insindacabile.

In caso di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età, nel frattempo tale diritto sarà esercitato da chi ha la patria potestà. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse e gestite dall'associazione, nonché a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

- Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi irregolarità compiute dal socio entro e fuori dall'associazione.

Contro il provvedimento di radiazione, comunicato per iscritto all'escluso, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci la quale procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti. Il responso dell'assemblea è insindacabile.

Art. 7 – Organi

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea generale dei soci
2. Il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al C.D. da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione, con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti, è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea è di norma convocata presso la sede dell'associazione, o comunque in qualunque luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. – 9 Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni e chi esercita la patria potestà in nome e per conto dei soci minorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. Le deleghe non possono essere conferite a dipendenti o ad amministratori.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con avviso scritto da esporsi, almeno otto giorni prima della data fissata, presso la sede dell'associazione o a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o con raccomandata a mano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza sia della prima che della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce la modalità e l'ordine delle votazioni. Se del caso l'assemblea nomina un segretario e due scrutatori per l'elezione delle cariche associative.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal C.D.

Art. 11 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritti di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria convocata per deliberare in merito all'approvazione e alla modifica dello statuto è regolarmente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria convocata in merito allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo delibera con il voto favorevole di due terzi degli associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto 5 membri i quali al loro interno nominano il Presidente, il vicepresidente ed eventualmente il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, potranno solo essere rimborsate le spese sostenute in ragione dell'adempimento degli incarichi associativi. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni e può essere rieletto.

Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, che risultino iscritti a libro soci da almeno 3 anni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare dal verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso è a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla lettura.

Art. 13 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 – Convocazione direttivo

Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento delle attività;
- f) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta davanti a terzi e in giudizio.

Art. 17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 18 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico – finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico – finanziaria, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione unitamente alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione.

Art. 19 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 21 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, che non siano demandate dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altro con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Piacenza e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia incompatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di cui al primo comma.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci nel rispetto dei quorum indicati all'art. 11 del presente statuto. L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale a cui l'associazione è affiliata e in subordine alle norme del Codice Civile.

PARSAGUA 29 GENNAIO 2008

IL SEGRETARIO
Gennella Poggi

IL PRESIDENTE
Mario Fran



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TERRACQUA

Il giorno 29 gennaio 2008 alle ore 14.00 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva Terracqua regolarmente convocata con avviso del 10 gennaio 2008 ed avente il seguente ordine del giorno:

- 1 - Integrazione della denominazione sociale ai sensi dell'art.90, commi 18 e 18-ter della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;
- 2 - Varie ed eventuali.

Constatata la presenza di n. 20 Soci su un totale di n.20 il Presidente dell'Associazione Sportiva Terracqua Sig Martino Frova dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'o.d.g.

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, il Presidente assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario il Sig Gabriella Poggi che accetta.

Sul punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente informa che, **ai sensi dell'art.90 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni**, recante agevolazioni fiscali per l'attività sportiva dilettantistica, è richiesta, per fruire delle agevolazioni stesse, tra l'altro, l'espressa indicazione nella denominazione sociale delle finalità sociali e dell'integrazione della denominazione stessa con la parola "**dilettantistica**".

Ai sensi del comma 18-ter, introdotto nell'art. 90 dal D.L. n.72/2004, convertito nella legge n. 128 del 21 maggio 2004, è previsto che l'integrazione della denominazione sociale possa aver luogo anche a mezzo assemblea appositamente convocata.

Tanto premesso, il Presidente propone l'integrazione della denominazione sociale dell'Associazione Sportiva Terracqua con la parola "**dilettantistica**", cosicché, nel rispetto dell'art. 90, l'A.S Terracqua prenderà il nome di "**Associazione sportiva dilettantistica Terracqua**".

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all'unanimità la modifica della denominazione sociale da Associazione Sportiva Terracqua a "Associazione Sportiva dilettantistica Terracqua" dando mandato al Presidente di porre in essere i conseguenti, necessari adempimenti.

Non essendovi nulla a deliberare sul secondo punto all'o.d.g., il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale, redatto in conformità al comma 18-ter dell'art. 90 della

legge n.289/2002 e successive modificazioni, dichiara chiusa alle ore 15.30 l'Assemblea dell'Associazione sportiva dilettantistica Terracqua.

Il Segretario

Gennaro Pappalardo

TERRACQUA 29 GENNAIO 2008

Il Presidente

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI CREMONA

REGISTRATO A CREMONA IL 30 GEN. 2008 AL N° 593 SERIE 3
VERSATI € 168,00 (EURO)
CENTO SEICENTOTTO/00
di cui € per imp. ipotecaria e € per INVIM.



IL CAPO AREA SERVIZI
Dr. ALBERTO COBEO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Alberto Cobeo", written over the printed name.